



REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ

*Approvato dal Consiglio Direttivo il 30 aprile 2013, il 28 maggio 2013 e il 28 gennaio 2014
e adeguato il 7 aprile 2020 agli Statuti Generali approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 22 ottobre 2019 e al Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo il 17 marzo 2020*

TITOLO I – GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art.1 - Il Preside

L'Istituto è retto dal Preside, nominato secondo gli *Statuti* ed il *Regolamento generale dell'Università* (cf *Stat. Gen. dell'Univ.*, art. 30; *Reg. Gen. dell'Univ.*, art. 16). Nel governo dell'Istituto il Preside è affiancato dal suo Consiglio e dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2 - Il Consiglio del Preside

§ 1. Il Consiglio del Preside è composto da tre Professori dell'Istituto, di cui due eletti dal Consiglio d'Istituto e il terzo nominato dal Vice Rettore Accademico sentito il Preside (cf *Reg. Gen. dell'Univ.*, art. 23).

§ 2. I Consiglieri, scaduto il mandato, possono essere eletti o nominati secondo l'art. 23 § 3 del *Reg. Gen. dell'Univ.*

§ 3. Il Consigliere eletto con il maggior numero di voti fa le veci del Preside, in caso di sua assenza o di impedimento, ed è membro del Senato dell'Università.

Art. 3 – Il Consiglio d'Istituto

§ 1. Il Consiglio, le cui competenze sono determinate dagli Statuti dell'Università (cf *Stat. Gen. dell'Univ.*, art. 35), è composto da:

- a) tutti i Professori, Ordinari e Straordinari, e tutti i docenti Incaricati Associati;
- b) un rappresentante degli altri docenti;
- c) due rappresentanti degli Studenti: uno del Secondo Ciclo e uno del Terzo Ciclo, eletti ogni anno dagli studenti dei rispettivi cicli a norma del *Reg. Gen. dell'Univ.* (art. 83 § 3).

§ 2. Il Consiglio è convocato dal Preside almeno una volta ogni semestre, per iscritto, con lettera inviata almeno nove giorni prima della seduta ed in cui sono proposte le questioni da trattare; tutti i membri possono tempestivamente suggerire al Preside eventuali altri argomenti di discussione. Se una quarta parte del Consiglio per iscritto chiede una convocazione, il Preside deve convocare il Consiglio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, per trattare le questioni proposte.

TITOLO II – DOCENTI

Art. 4 - Categorie di Docenti

§ 1. I Docenti stabili sono i Professori, Ordinari e Straordinari; gli altri docenti sono i Professori Invitati, i Docenti Incaricati Associati e Incaricati.

§ 2. L'Istituto si può avvalere di Assistenti per aiutare i Docenti e gli Studenti.

Art. 5 - Compiti e diritti dei Docenti

§ 1. Ai Docenti è richiesto di:

- a) dedicarsi nell'anno accademico all'accompagnamento degli studenti, alle attività didattiche, alla ricerca e alle pubblicazioni, secondo quanto disposto negli *Statuti* e nel *Regolamento Generale dell'Università* (cf *Stat. Gen. dell'Univ.*, art. 47; *Reg. Gen. dell'Univ.*, art. 57);
- b) svolgere il ruolo di censore delle dissertazioni quando richiesto dal Preside;
- c) essere disponibili a ricevere a colloquio gli Studenti;
- d) partecipare alle sessioni o ai convegni indicati dal Preside e comunicargli la propria assenza, in caso di impedimento;
- e) non assumere, senza il consenso del Preside e del Rettore, oneri accademici o extra-accademici, che possano ostacolare il servizio che sono tenuti a prestare all'Istituto;
- f) condividere i compiti extra-accademici dell'Istituto.

§ 2. Secondo il *Regolamento Generale dell'Università*, i Professori dell'Istituto, dopo aver insegnato per tre anni consecutivi, possono essere dispensati dall'insegnamento per un semestre dal Vice Rettore Accademico, sentito il parere del Preside e considerato il bene dell'Università, per impegnarsi più intensamente alla ricerca e alle pubblicazioni. (Cfr. *Reg. Gen. dell'Univ.*, art. 59 § 2).

TITOLO III - STUDENTI

Art. 6 - Conoscenza delle lingue

Gli studenti del Secondo Ciclo devono dimostrare di conoscere adeguatamente la lingua italiana e altre due fra la lingua inglese, francese, tedesca, spagnola e portoghese; per il Terzo Ciclo si richiede anche la conoscenza di una terza lingua necessaria per la ricerca scientifica, secondo le indicazioni del Preside e del Moderatore della dissertazione.

Art. 7 – Esami in genere

I corsi si concludono con un esame scritto o orale o con un elaborato. La scelta dello svolgimento dell'esame è fatta dal docente del corso d'accordo con il Preside e secondo le *Norme dell'Università*, mentre per i seminari si richiede sempre la redazione di un elaborato.

Art. 8 – Esami per la Licenza

§ 1. L'esame finale di Licenza consta di una prova scritta e di una prova orale nella quale il candidato deve presentare la sintesi teologica di un'area tematica da lui scelta dal Programma degli Studi ed in più presentare un tema scelto dal Preside e comunicatogli 24 ore prima dalla Segreteria dell'Istituto.

§ 2. All'esame finale orale di Licenza si accede dopo aver superato gli esami di ogni singolo corso proprio ed opzionale e presentato l'elaborato dei seminari.

Art. 9 – Calcolo del grado

§ 1. Per il Diploma sono attribuiti i seguenti coefficienti:

- Media dei voti ottenuti agli esami dei corsi: 80 %.
- Voto dell'elaborato finale: 20 %.

§ 2. Per la Licenza sono attribuiti i seguenti coefficienti:

- Media dei voti ottenuti agli esami dei corsi: 50 %.
- Media dei voti ottenuti agli esami finali: 20 %.
- Voto della Tesi di Licenza: 30 %.

§ 3. Per il Dottorato sono attribuiti i seguenti coefficienti:

- Dissertazione: 80%.
- Difesa: 20%.

